



WHISTLEBLOWING

PROCEDURA DI SEGNALAZIONE DI ILLECITI E IRREGOLARITÀ COMMESSE AI DANNI DELL'INTERESSE PUBBLICO E TUTELA DEL C.D. WHISTLEBLOWER

INTRODUZIONE

L'Università degli Studi di Urbino Carlo Bo, al fine di favorire l'emersione di fattispecie di illeciti eventualmente riscontrate nell'espletamento delle proprie attività istituzionali, amministrative e contrattuali, intende disciplinare le modalità di segnalazione di illeciti o di fatti corruttivi da parte del personale docente e ricercatore, dei collaboratori ed esperti linguistici, nonché del personale tecnico-amministrativo dell'Ateneo, ai sensi e per effetto dei principi introdotti dall'art. 1, comma 51, della legge n. 190/2012 recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione", recepiti nell'art. 54-*bis* del d.lgs. n. 165/2001.

Scopo del presente documento è quello di rimuovere i fattori che possono ostacolare o disincentivare il ricorso a tale istituto, quali i dubbi e le incertezze circa la procedura da seguire nel segnalare un illecito e i timori di ritorsioni o discriminazioni.

In tale prospettiva, l'obiettivo perseguito dal presente documento è quello di fornire al *whistleblower* chiare indicazioni operative circa oggetto, contenuti, destinatari e modalità di trasmissione delle segnalazioni, nonché circa le forme di tutela che gli vengono offerte, conformemente a quanto previsto nel *Piano triennale di prevenzione della corruzione* dell'Ateneo.

La presente procedura è relativa alle ipotesi di segnalazione comunicate al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT) dell'Ateneo.

WHISTLEBLOWER (segnalante)

La segnalazione di illeciti o fatti corruttivi perpetrata all'interno dell'Amministrazione può essere inoltrata da qualunque dipendente di questa Amministrazione, sia esso personale docente/ricercatore, personale tecnico amministrativo e/o C.E.L., in ragione di quanto rilevato nell'ambito del proprio rapporto di lavoro, nonché i lavoratori e collaboratori delle imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore dell'amministrazione pubblica.¹

OGGETTO DELLA SEGNALAZIONE

Le condotte illecite oggetto di segnalazioni **meritevoli di tutela** in conformità a quanto previsto dall'Autorità Nazionale Anticorruzione nella determina n. 6 del 28.4.2015 sono:

- tutti i delitti contro la pubblica amministrazione di cui al Titolo II, Capo I, del codice penale (ossia le ipotesi di corruzione per l'esercizio della funzione, corruzione per atto contrario ai doveri d'ufficio e corruzione in atti giudiziari, disciplinate rispettivamente agli artt. 318, 319 e 319-*ter* del predetto codice);
- le situazioni in cui, nel corso dell'attività amministrativa, si riscontri l'abuso da parte di un soggetto del potere a lui affidato al fine di ottenere vantaggi privati;

¹ La determina A.N.A.C. n. 6/2015 ricomprende le condotte illecite apprese non solo in virtù dell'ufficio rivestito ma anche le notizie acquisite in occasione e/o a causa dello svolgimento delle mansioni lavorative, seppure in modo casuale. "In caso di trasferimento, comando, distacco (o situazioni analoghe) del dipendente presso un'altra amministrazione, questi può riferire anche di fatti accaduti in un'amministrazione diversa da quella in cui presta servizio al momento della segnalazione. In tale ipotesi, l'amministrazione che riceve la segnalazione la inoltra comunque all'amministrazione cui i fatti si riferiscono, secondo criteri e modalità da quest'ultima stabilite, o all'A.N.A.C.".



- i fatti in cui – a prescindere dalla rilevanza penale – venga in evidenza un malfunzionamento dell'amministrazione a causa dell'uso a fini privati delle funzioni attribuite, ivi compreso l'inquinamento dell'azione amministrativa *ab externo*.²

Non esiste pertanto una lista tassativa di illeciti che possono costituire l'oggetto del *whistleblowing*. La segnalazione può avere ad oggetto fatti rilevanti sotto il profilo penale, amministrativo o contabile. Vengono altresì considerate rilevanti le segnalazioni che riguardano comportamenti, rischi, reati o irregolarità, situazioni di illecito, intese quali abusi delle funzioni di servizio, anche non rilevanti penalmente, consumati o tentati da parte di dipendenti dell'Ateneo a danno dell'interesse pubblico, per il perseguimento di interessi privati, con danno, anche soltanto d'immagine, per l'Ateneo medesimo.

Può quindi costituire oggetto di segnalazione qualsiasi azione od omissione, commessa o tentata, che sia, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- penalmente rilevante;
- posta in essere in violazione dei Codici di comportamento, del Codice etico o di altre disposizioni normative sanzionabili in via disciplinare;
- suscettibile di arrecare un pregiudizio all'immagine dell'Ateneo;
- suscettibile di arrecare un pregiudizio patrimoniale all'Ateneo;
- suscettibile di arrecare un danno alla salute o alla sicurezza dei dipendenti, utenti e cittadini o di arrecare un danno all'ambiente;
- suscettibile di arrecare un pregiudizio agli utenti o ai dipendenti o ad altri soggetti che svolgono la loro attività presso l'Ateneo.

Possono formare altresì oggetto di segnalazione attività illecite non ancora compiute, ma che il *whistleblower* ritenga ragionevolmente possano verificarsi in presenza di elementi precisi e concordati.

Devono costituire oggetto di segnalazione anche le situazioni di illecito rilevate a carico di collaboratori, a qualsiasi titolo, dell'Amministrazione.

Non sono invece meritevoli di tutela e sono pertanto escluse dalla presente procedura:

- le rimostranze di carattere personale, rivendicazioni o richieste del segnalante che attengono alla disciplina del rapporto di lavoro o ai rapporti con superiori gerarchici o colleghi, per i quali occorre fare riferimento alle forme di tutela previste dall'ordinamento giuridico;
- le segnalazioni fondate su meri sospetti o voci, salvo che il dipendente pur non certo dell'effettivo avvenimento dei fatti denunciati e dell'autore degli stessi, ritenga altamente probabile, in base alle proprie conoscenze, che si sia effettivamente verificato il rappresentato fatto illecito.

CONTENUTO DELLA SEGNALAZIONE

Funzione primaria della segnalazione è quella di portare all'attenzione del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza possibili rischi di illecito o negligenze di cui si sia venuti a conoscenza: la segnalazione è quindi prima di tutto uno **strumento preventivo**.

Le procedure di *whistleblowing* funzionano solo se il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza riceve **segnalazioni precise, complete e verificabili senza ledere i diritti, anche alla privacy, del soggetto segnalato**. Se la segnalazione è sufficientemente qualificata e completa, potrà essere verificata tempestivamente e con facilità, portando, in caso di effettivo rischio o illecito, all'avviamento di procedimenti disciplinari.

Le segnalazioni devono essere il più possibile circostanziate e offrire il **maggior numero di**

² La determina A.N.AC. n. 6/2015, al paragrafo 3, lett. A, esemplifica tale ipotesi citando i "casi di sprechi, nepotismo, demansionamenti, ripetuto mancato rispetto dei tempi procedurali, assunzioni non trasparenti, irregolarità contabili, false dichiarazioni, violazione delle norme ambientali e di sicurezza sul lavoro. Ciò appare in linea, peraltro, con il concetto di corruzione preso a riferimento nella circolare del Dipartimento della funzione pubblica n. 1/2013 e soprattutto nell'attuale PNA (§ 2.1), volto a ricomprendere le varie situazioni in cui, nel corso dell'attività amministrativa, si riscontri l'abuso da parte di un soggetto del potere a lui affidato al fine di ottenere vantaggi privati.



elementi utili a consentire al Responsabile della prevenzione della corruzione di effettuare le dovute ed appropriate verifiche ed accertamenti, a riscontro della fondatezza dei fatti oggetto di segnalazione.

A tal fine, la segnalazione deve preferibilmente contenere i seguenti elementi:

- a) generalità del soggetto che effettua la segnalazione, con indicazione della posizione o funzione svolta nell'ambito dell'Università;
- b) una chiara e completa descrizione dei fatti oggetto di segnalazione;
- c) se conosciute, le circostanze di tempo e di luogo ed i modi con cui si è realizzata la presunta condotta illecita;
- d) se conosciute, le generalità o altri elementi (come la qualifica e il servizio in cui svolge l'attività) che consentono di identificare il soggetto/i che ha/hanno posto/i in essere i fatti segnalati;
- e) l'indicazione di eventuali altri soggetti che possono riferire sui fatti oggetto di segnalazione;
- f) l'indicazione di eventuali documenti che possono confermare la fondatezza di tali fatti;
- g) ogni altra informazione che possa fornire un utile riscontro circa la sussistenza dei fatti segnalati.

È utile altresì allegare documenti che possano fornire elementi di fondatezza dei fatti oggetto di segnalazione, nonché l'indicazione di altri soggetti potenzialmente a conoscenza dei fatti.

Resta fermo il requisito della veridicità dei fatti o situazioni segnalati, a tutela del denunciato (si rimanda in merito ai successivi paragrafi).

DESTINATARIO DELLA SEGNALAZIONE

La segnalazione è indirizzata al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza.

Nel caso in cui la segnalazione riguardi lo stesso Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, il dipendente potrà inviare la propria segnalazione all'A.N.AC. con le modalità definite nel paragrafo 4.2 del testo della delibera n. 6 del 28/4/2014.

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA SEGNALAZIONE

Per garantire tempestività di azione ed evitare la diffusione incontrollata di segnalazioni in grado di compromettere l'immagine dell'Ateneo, le segnalazioni possono essere presentate al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza dell'Ateneo con il modello gestionale informatizzato accessibile direttamente nella sottosezione *Altri contenuti > Prevenzione della corruzione > Whistleblowing*, in modo che l'acquisizione e gestione delle segnalazioni non comportino la presenza fisica del segnalante e garantiscano la tutela della riservatezza della identità.

Tale procedura di gestione delle segnalazioni è articolata secondo i seguenti passaggi:

- il segnalante si accredita sulla piattaforma informatica, nella quale è sviluppato l'applicativo di gestione delle segnalazioni. Ad esito dell'inoltro della segnalazione, il segnalante riceve dal sistema un codice identificativo non replicabile utile per i successivi accessi;
- i dati della segnalazione (unitamente agli eventuali documenti allegati) vengono automaticamente inoltrati al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza; il segnalante può monitorare lo stato di avanzamento dell'istruttoria e comunicare con il RPCT accedendo al sistema di gestione delle segnalazioni ed utilizzando il codice identificativo ricevuto.

In alternativa alla piattaforma informatica è possibile effettuare la segnalazione di illeciti utilizzando il **modello per la segnalazione di condotte illecite**, creato appositamente per rendere effettiva la tutela del dipendente, nel pieno rispetto dell'art. 54-*bis* inserito nel d.lgs. n. 165/2001 ai sensi dell'art. 1, comma 51, della legge n. 190/2012, e il cui utilizzo rende la gestione della segnalazione più agevole. Tale modulo, nel quale sono richiamate le modalità di compilazione ed invio, è reperibile nella sezione *Amministrazione trasparente* del sito *internet* istituzionale, nella sottosezione *Altri contenuti > Prevenzione della corruzione > Whistleblowing*. Esso consente la raccolta delle informazioni necessarie ad avviare ulteriori indagini interne o ad attivare le competenti autorità esterne.

La segnalazione potrà essere presentata anche con dichiarazione diversa da quella prevista nel modulo, purché contenente gli elementi essenziali indicati in quest'ultimo.



Tale dichiarazione potrà essere recapitata:

- mediante invio, all'indirizzo di posta elettronica anticorruzione@uniurb.it, ad accesso esclusivo del RPCT e di un suo stretto collaboratore,³ a riprova della riservatezza che connota la gestione di tale canale differenziato di comunicazione. Tale casella di posta elettronica è creata anche per eventuali altri portatori di interesse che volessero informare il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza al fine di permettergli la vigilanza sulla corretta esecuzione del P.T.P.C.;
- a mezzo del servizio postale o tramite posta interna; in tal caso, per poter usufruire della garanzia della riservatezza, è necessario che la segnalazione venga inserita in una busta chiusa da inviare al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza – Università degli Studi di Urbino Carlo Bo, Via Saffi, 2 – 61029 Urbino, che rechi all'esterno la dicitura "riservata/personale";
- personalmente, consegnando la dichiarazione al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza o al Rettore (qualora la segnalazione riguardi un illecito commesso dal RPCT).

In tutti i casi l'identità del segnalante sarà conosciuta solo dal Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza e, eventualmente, dal responsabile della struttura amministrativa di supporto, che ne garantiranno la riservatezza assegnando ad ogni segnalazione un codice sostitutivo dei dati identificativi.

In alternativa, la segnalazione può essere indirizzata al proprio superiore gerarchico, il quale dovrà curarne la immediata trasmissione, nel rispetto delle garanzie di riservatezza, al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza.

È importante sottolineare che *“La tutela dell'anonimato prevista dalla norma non è sinonimo di accettazione di segnalazione anonima. La misura di tutela introdotta dalla disposizione si riferisce al caso della segnalazione proveniente da dipendenti individuabili e riconoscibili”*.

Qualora il segnalante rivesta la qualifica di pubblico ufficiale, l'invio della segnalazione al RPCT non lo esonera dall'obbligo di denunciare alla competente autorità giudiziaria i fatti penalmente rilevanti e le ipotesi di danno erariale.

Ricevuta la segnalazione, il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza registrerà la denuncia con un numero progressivo annuale assegnando al denunciante un codice sostitutivo dei dati identificativi dello stesso (custoditi sotto chiave) al fine di garantirne la riservatezza. Solo in presenza delle situazioni legali che rendano indispensabile rivelare l'identità del denunciante, il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza comunicherà - in maniera riservata - tale informazione (v. *infra*).

GESTIONE DELLA SEGNALAZIONE

La gestione e la verifica sulla fondatezza delle circostanze rappresentate nella segnalazione sono affidate al Responsabile della prevenzione della corruzione, che vi provvede nel rispetto dei principi di imparzialità e riservatezza dell'indagine e del *whistleblower* effettuando ogni attività ritenuta opportuna, inclusa l'audizione personale del segnalante e di eventuali altri soggetti che possano riferire sui fatti segnalati.

Per consentire la gestione della segnalazione è necessario che la denuncia sia circostanziata, riguardi fatti riscontrabili, conosciuti dal denunciante e non riportati da altri soggetti, nonché contenga tutte le informazioni necessarie per individuare gli autori della condotta illecita. In mancanza di tali elementi, non sarà possibile procedere; tuttavia il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza valuterà se inoltrare tale segnalazione, ancorché carente, al Rettore ed al responsabile della struttura in cui è stato segnalato l'illecito.

³ La gestione della raccolta della segnalazione per mezzo della sistema informatico è in linea con la raccomandazione inserita nel Piano Nazionale Anticorruzione secondo la quale: *“La gestione delle segnalazioni attraverso il sistema informatico ha il vantaggio di non esporre il segnalante alla presenza fisica dell'ufficio ricevente e consente di “convogliare” le segnalazioni soltanto al corretto destinatario, preventivamente individuato in base alla competenza, evitando la diffusione di notizie delicate”*.



Nel caso in cui il fatto non sia manifestamente infondato, il Responsabile avvia l'istruttoria, richiedendo specifica informativa al Dirigente e/o Responsabile della Struttura. L'istruttoria del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza verrà avviata entro 15 giorni lavorativi dalla data di ricezione della segnalazione e dovrà concludersi entro 30 giorni dalla data di avvio dell'istruttoria. Resta fermo che, laddove si renda necessario, l'organo di indirizzo può autorizzare il RPCT ad estendere i predetti termini fornendo adeguata motivazione.

Ai fini delle verifiche, il Responsabile della prevenzione della corruzione può avvalersi del supporto e della collaborazione sia di uffici sia di organi di controllo interni di Ateneo e, all'occorrenza, di organi di controllo esterni all'Ateneo (come ad esempio Guardia di Finanza, Direzione Provinciale del Lavoro, Comando di Polizia locale, Agenzia delle Entrate).

Se necessario, il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza richiede chiarimenti al segnalante e/o a eventuali altri soggetti informati sui fatti oggetto di segnalazione, con l'adozione delle necessarie cautele.

Qualora il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, all'esito di una prima e sommaria istruttoria, ritenga la segnalazione non meritevole di approfondimento o in caso di evidente e manifesta infondatezza, dispone di archiviare la segnalazione dandone comunicazione al lavoratore autore della stessa.

Qualora, all'esito dell'istruttoria, la segnalazione risulti fondata e siano stati accertati profili di illiceità nella condotta segnalata, il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, in relazione alla natura della violazione, adotterà ogni necessaria iniziativa di propria competenza e provvederà a:

- presentare denuncia, nei casi più gravi, all'autorità giudiziaria competente, alla Corte dei conti, al Dipartimento della Funzione pubblica e all'A.N.AC., per gli eventuali profili di rispettiva competenza; In tal caso, la trasmissione dovrà avvenire avendo cura di evidenziare che si tratta di una segnalazione pervenuta da un soggetto cui l'ordinamento riconosce una tutela rafforzata della riservatezza ai sensi dell'art. 54-*bis* del d.lgs. 165/2001;
- comunicare l'esito dell'accertamento al Dirigente della struttura in cui si è verificato il fatto, competente all'eventuale sanzione disciplinare, o all'Ufficio Procedimenti disciplinari per l'avvio della relativa azione, nel caso in cui la commissione dell'illecito sia ascrivibile al personale tecnico-amministrativo e C.E.L.;
- comunicare l'esito dell'accertamento al Rettore, per le competenze proprie e/o del Collegio di Disciplina, affinché assumano i relativi provvedimenti, nel caso in cui la commissione dell'illecito sia ascrivibile al personale docente e ricercatore;
- indicare alle strutture competenti gli eventuali ulteriori provvedimenti e/o azioni che nel caso concreto si rendano necessari a tutela dell'Ateneo.

Il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza riferirà annualmente all'organo di indirizzo politico sul numero e sulla tipologia di segnalazioni ricevute con modalità tali da garantire comunque la riservatezza dell'identità del segnalante e ne terrà conto al fine di aggiornare il *Piano di prevenzione della corruzione*.

Qualora la segnalazione risulti priva di ogni fondamento saranno valutate azioni di responsabilità disciplinare o penale nei confronti del segnalante salvo che questi non produca ulteriori elementi a supporto della segnalazione effettuata.

TUTELA DEL SEGNALANTE (AI SENSI DELL'ART. 54-BIS DEL D.LGS. N. 165/01 E DEL P.N.A.)

Nei confronti del *whistleblower* si applicano le particolari tutele previste dalla legge (art. 1, comma 51, legge n. 190/2012), dal Piano Nazionale Anticorruzione, dal Piano triennale di prevenzione della corruzione e dal Codice di comportamento dell'Università (art. 8 del D.R. n. 37 del 27 gennaio 2014).

L'Università degli Studi di Urbino Carlo Bo garantisce la tutela del segnalante attraverso:



Garanzia dell'anonimato

Ad eccezione dei casi in cui sia configurabile una responsabilità a titolo di calunnia e di diffamazione, ai sensi delle disposizioni del codice penale o dell'art. 2043 cc, e delle ipotesi in cui l'anonimato non è opponibile per legge (come nel caso di indagini penali, tributarie o amministrative, ispezioni di organi di controllo), l'identità del segnalante sarà protetta, all'esito dell'istruttoria della segnalazione, in ogni contesto successivo alla segnalazione. Pertanto, fatte salve le eccezioni di cui sopra, l'identità del segnalante non sarà rivelata senza il suo espresso consenso.

Il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza affiderà gli adempimenti istruttori e/o le altre iniziative necessitate al minimo numero indispensabile di funzionari, comunque nominativamente individuati.

I predetti funzionari si intendono "incaricati del trattamento dei dati personali" secondo le disposizioni del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lgs. n. 196/03), e sono tenuti alla cura dell'anonimato del segnalante ed alla trattazione della segnalazione:

- in osservanza dei criteri di riservatezza;
- nel pieno rispetto delle misure di sicurezza, custodendo e controllando i dati oggetto di trattamento in modo da evitare rischi anche accidentali, di distruzione, perdita, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito.

Nel rammentare la disciplina di cui all'art. 54-*bis* del d.lgs. n. 165/2001 in tema di tutela dell'identità del segnalante, e ferma restando la preclusione all'accesso *ex lege* n. 241/1990, prevista dal citato art. 54-*bis*, comma 4, la segnalazione verrà inserita agli atti del fascicolo disciplinare messo a disposizione dell'incolpato omettendo il nominativo del segnalante, salvo diversa previsione di legge. I dati e i documenti oggetto delle segnalazioni vengono trattati a norma di legge e l'accesso agli atti, da parte dei soggetti autorizzati, è opportunamente regolamentato dalle politiche di sicurezza informatica dell'Ateneo e dalle politiche di sicurezza più restrittive previste per l'utilizzo del sistema di gestione delle segnalazioni.

La violazione dell'obbligo di riservatezza può comportare l'irrogazione di sanzioni disciplinari, all'esito del relativo procedimento, ferme restando le ulteriori responsabilità previste dall'ordinamento giuridico.

Nel caso di procedimento disciplinare attivato nei confronti del segnalato a seguito della segnalazione di illecito in cui l'addebito contestato si fonda su altri elementi e riscontri oggettivi in possesso dell'amministrazione che la stessa abbia autonomamente acquisito a prescindere dalla segnalazione, da soli sufficienti a determinare l'avvio del procedimento disciplinare, il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, a norma dell'art. 54-*bis*, comma 2, del d.lgs. n. 165/2001, garantisce la riservatezza dell'identità del segnalante all'atto della trasmissione al competente Ufficio/Organo competente per i procedimenti disciplinari, salvo che questi non vi abbia dato il consenso.

Nell'ipotesi, invece, in cui la contestazione che ha dato origine al procedimento disciplinare si basi unicamente sulla denuncia del dipendente pubblico, l'Ufficio per i procedimenti disciplinari/Dirigente o il Collegio di disciplina/Rettore può concedere al segnalato, anche in assenza del consenso del segnalante, la conoscenza del nominativo di quest'ultimo ove valuti "assolutamente indispensabile" tale conoscenza ai fini della difesa dell'incolpato, sempre che tale circostanza venga da quest'ultimo dedotta e comprovata in sede di audizione o mediante la presentazione di memorie difensive.

In tal caso, il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza mette a disposizione del competente organo di disciplina il nominativo del segnalante. Ovviamente gravano anche su tale organo di disciplina gli stessi doveri di comportamento, volti alla tutela della riservatezza del segnalante, cui è tenuto il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza.

L'Ateneo si riserva di pubblicare una sintesi del numero di segnalazioni ricevute e del loro stato di avanzamento, con modalità tali da garantire comunque la riservatezza dell'identità dei segnalanti.



Divieto di discriminazione

La tutela è circoscritta alle ipotesi in cui segnalante e denunciato siano entrambi lavoratori afferenti all'Ateneo.

Nei confronti del lavoratore che effettua una segnalazione ai sensi della presente procedura non è consentita né tollerata alcuna forma di ritorsione o misura discriminatoria, diretta o indiretta, avente effetti sulle condizioni di lavoro per motivi collegati direttamente alla denuncia, i.e. azioni disciplinari ingiustificate, molestie sul luogo di lavoro, sanzioni, demansionamenti, licenziamenti, trasferimenti ed ogni altra forma di ritorsione che determini condizioni di lavoro intollerabili.

Il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza vigila affinché il segnalante resti esente da pretestuose conseguenze pregiudizievoli e dall'adozione nei suoi confronti di qualsivoglia misura.

Il lavoratore che ritiene di aver subito una discriminazione per il fatto di aver effettuato una segnalazione di illecito può dare notizia circostanziata dell'avvenuta discriminazione al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza che, valutata la sussistenza degli elementi, segnala l'ipotesi di discriminazione:

- a) al responsabile della struttura di appartenenza del dipendente autore della presunta discriminazione. Il responsabile della struttura valuta tempestivamente l'opportunità/necessità di adottare atti o provvedimenti per ripristinare la situazione e/o per rimediare agli effetti negativi della discriminazione in via amministrativa e la sussistenza degli estremi per avviare il procedimento disciplinare nei confronti del dipendente autore della discriminazione;
- b) all'U.P.D./Dirigente o al Rettore/Collegio di disciplina, che per i procedimenti di rispettiva competenza, valutano la sussistenza degli estremi per avviare il procedimento disciplinare nei confronti del dipendente che ha operato la discriminazione;
- c) al Servizio legale dell'Ateneo, che valuta la sussistenza degli estremi per esercitare in giudizio l'azione di risarcimento per lesione dell'immagine dell'Università;
- d) all'Ispettorato della Funzione pubblica, che valuta la necessità di avviare un'ispezione al fine di acquisire ulteriori elementi per le successive determinazioni.

Inoltre, il segnalante può dare notizia dell'avvenuta discriminazione all'organizzazione sindacale cui aderisce o ad una delle organizzazioni sindacali rappresentative nel comparto presenti nell'Amministrazione o al Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni, i quali provvederanno a darne tempestiva comunicazione al Responsabile della prevenzione della corruzione.

Resta ferma, infine, la facoltà, per il segnalante che abbia subito una discriminazione, di agire in giudizio per la tutela, anche risarcitoria, delle proprie ragioni.

Il dipendente può, infine, agire in giudizio nei confronti del dipendente che ha operato la discriminazione e dell'amministrazione per ottenere:

- a. un provvedimento giudiziale d'urgenza finalizzato alla cessazione della misura discriminatoria e/o al ripristino immediato della situazione precedente;
- b. l'annullamento davanti al T.A.R. dell'eventuale provvedimento amministrativo illegittimo e/o, se del caso, la sua disapplicazione da parte del Tribunale del lavoro e la condanna nel merito per le controversie in cui è parte il personale c.d. contrattualizzato;
- c. il risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale conseguente alla discriminazione.

Sottrazione della segnalazione al diritto di accesso

Ai sensi dell'art. 54-*bis*, comma 4, del d.lgs. n. 165/2001, la segnalazione del *whistleblower* è, inoltre, sottratta al diritto di accesso previsto dagli artt. 22 e seguenti della legge n. 241/1990 e s.m.i.. Il documento non può, pertanto, essere oggetto di visione né di estrazione di copia da parte dei richiedenti, ricadendo nell'ambito delle ipotesi di esclusione di cui all'art. 24, comma 1, lett. a) della citata legge n. 241/1990.



RESPONSABILITÀ DEL *WHISTLEBLOWER*

La tutela accordata dalla legge non si estende alle ipotesi di segnalazioni calunniose o diffamatorie lasciando impregiudicata la responsabilità penale e disciplinare del *whistleblower* nell'ipotesi di segnalazione calunniosa o diffamatoria ai sensi del codice penale e dell'art. 2043 del codice civile. Sono altresì fonte di responsabilità, in sede disciplinare e nelle altre competenti sedi, eventuali forme di abuso dello strumento del *whistleblowing*, quali le segnalazioni manifestamente opportunistiche e/o effettuate al solo scopo di danneggiare il denunciato o altri soggetti, ed ogni altra ipotesi di utilizzo improprio o di intenzionale strumentalizzazione dell'istituto oggetto della presente procedura.

Pertanto il segnalante che abbia riportato con dolo o colpa informazioni false dirette esclusivamente a danneggiare il segnalato è passibile esso stesso di procedimento disciplinare e/o di denuncia alla competente Autorità Giudiziaria.

SEGNALAZIONI ANONIME

Le segnalazioni anonime, vale a dire prive di elementi che consentono di identificare il loro autore, o segnalazioni non adeguatamente circostanziate, anche se recapitate tramite le modalità previste dalla presente procedura, non verranno prese in considerazione nell'ambito delle procedure volte a tutelare il lavoratore che segnala illeciti, ma verranno trattate alla stregua delle altre segnalazioni anonime.

Resta fermo che l'Amministrazione potrà prendere in considerazione anche segnalazioni anonime, ove queste siano tali da far emergere fatti e situazioni ben definiti, relazionabili a contesti determinati (es. indicazione di nominativi o qualifiche particolari, menzione di uffici specifici, procedimenti o eventi particolari, ecc.), di particolare gravità e con un contenuto che risulti adeguatamente dettagliato e circostanziato.

AZIONI CORRETTIVE

Il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, per ogni segnalazione pervenuta e a prescindere dall'esito dell'istruttoria, può suggerire l'attuazione di una o più azioni correttive al Rettore, al Direttore generale (nel caso di non coincidenza dei ruoli), ai dirigenti responsabili, ai direttori di dipartimento e ai responsabili delle varie strutture dell'Ateneo, al fine di diminuire il rischio di nuovi episodi di corruzione e cattiva amministrazione.

DISPOSIZIONI FINALI

La procedura utilizzata potrà essere sottoposta a revisione periodica per verificare possibili lacune o incomprensioni da parte dei destinatari della stessa.